

Sentenza, Tribunale di Napoli, Pres. Buttafoco, Rel Caiazzo, 19 febbraio 2016, n. 2224

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata delle imprese, nelle persone dei magistrati;

dott. Arduino Buttafoco Presidente
dott. Rosario Caiazzo Giudice est.
dott. Enrico Quaranta Giudice

definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis del RG *omissis*/2014, avente ad oggetto: opposizione a delibera di scissione, rimessa in decisione dal 18.1.2016.

Il G.I. dott. Caiazzo, è subentrato dal 29.10.2015

tra

BANCA

attrice

contro

SOCIETÀ SCISSA

convenuta

SOCIETÀ BENEFICIARIA

convenuta contumace

All'udienza del 29.10.2015 le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato come in atti, la **BANCA**, premesso di essere creditrice nei confronti della s.p.a. per le somme di euro 500.141,16 oltre interessi convenzionali, per mancato pagamento dell'anticipazione regolamentata su conto corrente, e di euro 3.279.298,81 oltre interessi convenzionali, in virtù di finanziamento garantito da ipoteca, e che tali crediti erano entrambi garantiti da fidejussioni personali, assumeva che in data 19.2.2014 era stato iscritto presso il registro delle imprese di Napoli un progetto di scissione parziale mediante trasferimento del patrimonio immobiliare della suddetta società scissa a favore della società

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Napoli, Pres. Buttafoco, Rel Caiazzo, 19 febbraio 2016, n. 2224

beneficiaria, approvato con delibera del 27.2.2014, con conseguente riduzione del capitale da euro 3.700.000,00 a euro 2.995.058,00.

Pertanto, parte attrice lamentava che tale progetto di scissione parziale pregiudicava il proprio diritto, in quanto avrebbe comportato il depauperamento della società scissa rendendola priva di elementi dell'attivo suscettibili di esecuzione coattiva, proponendo dunque opposizione alla scissione.

Per quanto esposto, parte attrice chiedeva che, accertata l'illegittimità della delibera del 27.2.2014, fosse dichiarata l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'esecuzione della suddetta scissione.

Si costituiva la società scissa, che eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, assumendo che: parte attrice non aveva dimostrato che la progettata scissione parziale avesse ridotta la possibilità di recuperare il credito vantato, considerata altresì l'ipoteca iscritta dal medesimo opponente sulla porzione del fabbricato in Napoli, alla via Nuova Marina e sull'immobile alla via Caccavello; il credito invocato dall'opponente era contestato, in quanto oggetto di un decreto ingiuntivo opposto per vari motivi, analiticamente esposti in comparsa.

Pertanto, la società convenuta chiedeva preliminarmente la sospensione del giudizio in attesa della decisione della causa relativa all'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo e, in ogni caso, il rigetto della domanda.

Non si costituiva l'altra società convenuta, da dichiarare contumace.

Con ordinanza emessa il 2.2.2015, il precedente G.I. rigettava l'istanza di sospensione, argomentando che la decisione circa la sussistenza del credito non integrasse i presupposti dell'elemento pregiudicante di cui all'art. 295 c.p.c..

Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'opposizione alla scissione parziale è fondata.

La società opponente ha allegato di essere creditrice, nei confronti della società scissa, di un credito per la somma complessiva di circa euro 3.700.000, di cui circa 3.200.000,00 garantito da ipoteca iscritta su beni immobili, trasferiti alla s.r.l. attraverso il progetto di scissione parziale, chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia della stessa operazione straordinaria in quanto atto che escludeva o riduceva fortemente le possibilità di recuperare il proprio credito.

Al riguardo, occorre richiamare l'orientamento consolidato, in dottrina e in giurisprudenza secondo cui la natura del contenzioso in tema di opposizione alla fusione o scissione da parte degli ereditari comporta la sospensione dell'efficacia della decisione e, in caso di istanza cautelare volta ad ottenere l'autorizzazione a procedere all'operazione nonostante l'effetto sospensivo prodotto, implica la valutazione della fondatezza delle ragioni dell'opposizione, in

Sentenza, Tribunale di Napoli, Pres. Buttafoco, Rel Caiazza, 19 febbraio 2016, n. 2224

particolare circa la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale per l'aspettativa di recupero del credito dell'opponente.

Inoltre, il rimedio della opposizione in esame -qualificabile come a contenuto "*lato sensu*" cautelare avente la funzione di assicurare il permanere della garanzia generica sul patrimonio del debitore prevista dall'art. 2740 c.c. - ha natura contenziosa ed è diretto ad accertare l'insufficienza patrimoniale della società che risulta dalla fusione o scissione quale debitrice in luogo di quella originaria.

Ora, nel caso concreto, anzitutto va rilevato che la parte attrice ha dimostrato di aver chiesto e conseguito l'emanazione di un decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo (come si evince anche dalla difesa della parte convenuta) per la somma complessiva di circa giuro 3.779.000,00, in ordine ai crediti suddetti.

Rilevato che l'oggetto del giudizio è analogo, per quanto esposto, a quello dell'azione revocatoria, l'opposizione in esame può riguardare anche crediti contestati in giudizio, come affermato in giurisprudenza.

Inoltre, l'esame dei motivi dell'opposizione al decreto ingiuntivo esclude di formulare una prognosi di accoglimento dell'opposizione, considerato che, piuttosto, il giudizio concerne sostanzialmente l'accertamento dell'effettivo importo delle obbligazioni fatte valere dalla **BANCA**.

Pertanto, il diritto oggetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo è pienamente e legittimamente tutelabile attraverso il rimedio dell'opposizione alla scissione.

Detto ciò, il progetto di scissione parziale in esame prevede il trasferimento a favore della società beneficiaria della maggior parte del cospicuo patrimonio immobiliare della società scissa.

Ne consegue che i beni che resterebbero nel patrimonio della società scissa appaiono chiaramente insufficienti a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla medesima società nei confronti della società opponente.

Al riguardo, la società scissa ha eccepito che parte opponente è garantita da un'iscrizione ipotecaria; tuttavia, tale garanzia reale afferente agli immobili oggetto del progetto di scissione riguarda parte del credito fatto valere dall'opponente, sebbene la maggiore, come si evince dalla domanda.

Ne consegue che la società opponente ha interesse all'accertamento dell'inefficacia della delibera impugnata, al fine di evitare il pericolo concreto di non recuperare, in tutto o in parte, il proprio credito.

Infine, non giova alla parte convenuta il richiamo all'art. 2506 quater c.c., in ordine alla responsabilità solidale tra la società scissa e quella beneficiaria, nei limiti del patrimonio netto trasferito o rimasto alla scissa, riguardo ai debiti assunti in precedenza dalla scissa, al fine di escludere la sussistenza dei presupposti dell'accoglimento dell'opposizione.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Pres. Buttafoco, Rel Caiazza, 19 febbraio 2016, n. 2224

Invero, tale responsabilità solidale non può escludere o ridurre il concreto pericolo che la scissione parziale leda le aspettative di recupero del credito della parte opponente, in quanto, come detto, l'ipoteca iscritta riguarda parte del credito fatto valere, mentre non è stato dimostrato che tutti i beni trasferiti alla società beneficiaria abbiano un valore tale da soddisfare appieno il creditore.

Inoltre, dagli atti non emerge che la società beneficiaria disponga di un proprio patrimonio (oltre quello ad essa trasferito con la scissione).

Ciò è avvalorato dal rilievo per cui dal progetto di scissione si desume che la s.r.l., costituita nel 2007, all'attualità non aveva "ancora svolto alcuna operazione, essendo dunque inoperativa".

Né la S.p.a. ha eccepito e allegato che la società beneficiaria sia titolare di immobili o beni tali da garantire l'adempimento delle obbligazioni di cui è titolare la **BANCA**.

Inoltre, va osservato che la richiamata responsabilità solidale è stata introdotta dal legislatore quale ulteriore strumento di tutela dei creditori, ma esso non può escludere l'interesse a proporre l'opposizione in esame, trattandosi di tutele differenti.

Per quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata inefficace la deliberazione che ha approvato il suddetto progetto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale accoglie la domanda e, per l'effetto: dichiara inefficace la deliberazione approvata dalla s.p.a. in data 27.2.2014, iscritta il 14.3.2014, avente ad oggetto il progetto di scissione parziale; condanna, in solido, la s.p.a. e la s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., al pagamento, in favore della **BANCA** delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 7000,00 di cui 1000,00 per esborsi e 6000,00 oltre la maggiorazione del 15%, i.v.a. e c.p.a..

Napoli, 4.2.2016.

Il Giudice est.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*